

# STUDIO LEGALE SQUARCELLA

Via Paolo VI nr. 8 – Tel.-Fax: 0882457505 - Cell. 3333356184

Cod. Fisc.: SQRGN 47H02 H926C - (Avv. Squarcella Giovanni) – (Part. Iva: 02355630712)

Pec: [squarcella.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:squarcella.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it)

71013 San Giovanni Rotondo (Fg)

Avv. Giovanni Squarcella (Patrocinante in Cassazione)

\* \* \*

## TRIBUNALE DI FOGGIA

### SEZIONE LAVORO

#### Ricorso ex art. 700 c.p.c.

#### PER

Il sig. Dott. Matteo Squarcella, nato in data 05/08/1977 a San Giovanni Rotondo (71013 - Fg) ed ivi residente alla Contrada Pozzocavo – P P – Strada 5 n. 31 (Cod. Fisc.: [REDACTED]) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Squarcella (Cod. Fisc.: [REDACTED]) - Pec: [squarcella.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:squarcella.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it) - Fax: 0882-457505) in forza di mandato difensivo in calce, accorpato al presente ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Squarcella sito in San Giovanni Rotondo (71013 – Fg) alla Via Paolo VI n. 8. Si dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi di cancelleria, ai sensi di legge, presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e di fax ut supra riportato (Pec: [squarcella.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it](mailto:squarcella.giovanni@avvocatifoggia.legalmail.it) e Fax: 0882457505)

(Parte Ricorrente)

#### CONTRO

- Il MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588) - (di seguito riportato, nell'odierno ricorso, solo Mim), in persona del legale rappresentante p.t., il Ministro pro tempore in carica, con sede in Roma (RM -00153), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Bari (70121) alla Via Melo n. 97;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Foggia (di seguito riportato, nell'odierno ricorso, solo Ust Fg) - (C.F. 80001580713), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Foggia (71122 Fg) alla Via Telesforo, 25 rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Bari (70121) alla Via Melo n.97;
- l' U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) per la Puglia (di seguito riportato, nell'odierno ricorso, solo USR Puglia) – (C.F. 80024770721), in persona del legale rappresentante p.t., con



sede in Bari (70126 - Ba) alla Via Sigismondo Castromediano, 123, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, per la carica domiciliata in Bari (70121) alla Via Melo n. 97;

**(Parti resistenti)**

**E, OVE RITENUTO NECESSARIO, NEI CONFRONTI DI**

- **tutti i docenti chiamati e non dall'Ust di Foggia** (*Ufficio scolastico territoriale*) **nei vari turni di nomina assegnazioni sedi per la Provincia di Foggia** (*biennio 2022/2024*) **ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 Miur, appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S.** (*classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di 2 Grado – 1° Fascia*) **ed ai docenti riservatari chiamati con il primo turno di nomina del 06/09/22 e successiva rettifica del 07/09/22** (*classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di 2 Grado: - A n. 2 nomine per i riservatari GPS di 2 fascia, graduatoria GPS; B n. 26 nomine per i riservatari GPS Incrociate Sostegno fascia 2, graduatoria GPI; C n. 1 nomina da GAE Incrociate Sostegno, graduatoria GAI ed infine D n. 1 nomina da GAE, graduatoria GAE*).

**(Quali controinteressati)**

**nella controversia avente ad**

---

**Oggetto:** Richiesta riconoscimento punteggio servizio G.p.s. per accertata erronea programmazione Algoritmo e mancata applicazione dell'O.M. n. 112/22 con evidente disparità trattamento.

---

**PREMESSO CHE:**

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

**1) Il ricorrente Dott. Matteo Squarcella, nell'anno scolastico 2022/2023, risulta** (*come docente precario*), **iscritto alla posizione n. 661 delle G.P.S.** (*Graduatorie Provinciali Supplenze, di seguito, nell'odierno ricorso, indicato solo G.P.S, Si veda All. 7 indice dei doc. fasc. di parte ricorr.*) **presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia per la classe di concorso ADSS - Sostegno Scuola Secondaria di 2 Grado – 1^ Fascia**, essendo in possesso della laurea in giurisprudenza e del diploma di specializzazione per le professioni legali, nonché del T.F.A. Sostegno - Corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di II grado, conseguito presso l'Università degli Studi di Foggia in data 23.6.2022 (*Si veda All. 3 indice dei doc. fasc. di parte ricorr.*);



**2) il ricorrente**, per essere inserito nelle Gps di cui al punto a) ut supra, **ha presentato regolare domanda per l'aggiornamento delle G.P.S. per la Provincia di Foggia per il biennio 2022/2024** ed inoltrato, entro il 16.8.2022, anche apposita istanza online con l'indicazione delle 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto e al 30 giugno da G.P.S. (come previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.5.2022);

**3) il ricorrente aveva potuto presentare domanda ed essere inserito nella graduatoria G.P.S. (biennio 2022/2024) presso l'Ust (Ufficio Scolastico Territoriale) di Foggia, per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di 2° Grado – 1° Fascia**, in quanto in possesso dei requisiti previsti come da documentazione allegata da indice dei documenti telematici di parte ricorrente;

**4) l'U.S.T. di Foggia ha, nell'a.s. 2022/2023, effettuato 13 turni di nomina** supplenze da GAE/G.P.S. (Esiti assegnazione sede per contratto a tempo determinato personale docente ed educativo – a.s. 2022/2023) riguardanti le varie classi di concorso per la classe secondaria di 2° grado e non solo **ma effettivamente furono pubblicati solamente 11 turni di nomina per la classe di concorso ADSS** (Sostegno secondaria di 2° grado) **che vede coinvolto l'odierno ricorrente** (Si vedano All. 5,6 e 8 indice dei doc. fascic. di parte ricorr.);

**5) l'Ust di Foggia non ha rispettato la normativa di legge in tema di chiamate da graduatoria Gps.** In poche parole (le assegnazioni su posti di sostegno) avvengono secondo un ordine ben prestabilito che non detta il ricorrente, Dott. Matteo Squarcella, ma l'Ordinanza Ministeriale N. 112 del 06/03/2022 – allegata in atti ed a cui si rinvia (Si veda All. 2 indice dei doc. fascic. di parte ricorr.). **Devono essere chiamati, per le GPS, prima i docenti di 1° fascia sostegno con la specializzazione (facendo precedere i riservatari di 1° Fascia) e dopo, a posti residui, i docenti di 2° fascia senza la specializzazione (facendo precedere i riservatari di 2° Fascia) e così via scorrendo;**

**6) l'Ust di Foggia, al 1° turno di nomina (per la classe di concorso ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di 2° Grado, Gps 1° fascia – Provincia di Foggia), pubblicato in data 06/09/2022**, tramite la piattaforma informatizzata, in automatico, **ha chiamato prima due posizioni** (posizione riservatario N. 3 da Graduatoria GAE, fascia GAE e poi la posizione riservatario N. 39 da graduatoria GAI, fascia GAE Incrociate sostegno) **e seguendo è arrivato alla posizione N. 532 dei docenti di 1° fascia Gps non riservatari a cui sono seguite 5 nomine per i docenti riservatari G.P.S. di 1° fascia** (graduatoria GPS – posizione N.549; N. 603; N. 628; N. 674 e N. 680 – Si vedano All. 5,6 e 8 indice dei doc. fascic. di parte). **Quest'ultimi 5 docenti riservatari G.p.s. di 1° fascia** (avendo anche il titolo di



*specializzazione sul sostegno) avrebbero dovuto (DEVONO) precedere le prime nomine dei docenti di 1° fascia Gps non riservatari e non seguire nell'ordine di chiamata. Il primo turno di nomina, pubblicato in data 06/09/2022, è stato (con ulteriori errori) rettificato in data 07/09/2022 e piuttosto che far precedere (ripetendo i turni di nomina nell'immediatezza in modo da non creare danni come ben fatto dall'Ust di Benevento - Si veda All. 9 indice dei doc. fascic. di parte ricorr.) i 5 docenti riservatari G.P.S. di 1° fascia indicati ut supra (graduatoria GPS – posizione N. 549; N. 603; N. 628; N. 674 e N. 680) ai docenti non riservatari di 1° fascia Gps (e non certo farli seguire dopo la posizione N. 532 dei docenti di 1° fascia Gps non riservatari come risulta dal 1° turno di nomina del 06/09/2022), l'Ust di Foggia (ERRANDO, in data 07/09/22, nella rettifica del 1° turno di nomina del 06/09/2022) ha rettificato pubblicando ulteriori assegnazioni arrivando alla posizione N. 554 a cui sono seguite (errando) sempre 4 (non più 5) nomine per i docenti riservatari G.P.S. di 1° fascia (graduatoria GPS – posizione N. 603; N. 628; N. 674 e N. 680) i quali avendo la riserva (ed avendo il titolo di specializzazione sul sostegno) dovevano (DEVONO) precedere i docenti di 1° fascia Gps non in possesso dei titoli di riserva. Inoltre anche la posizione N. 549 del docente di 1° fascia Gps, essendo in possesso della riserva e del titolo di specializzazione sul sostegno, doveva (DEVE) comunque precedere i docenti di 1° fascia Gps senza la riserva e non certo seguire l'ordine numerico della propria assegnazione. Errori evidenti e lampanti commessi dal malfunzionamento / erronea programmazione dell'algoritmo che hanno alterato i turni di chiamata e di cui non può esimersi da responsabilità il Mim ed al tempo stesso anche l'Ust di Foggia che avrebbe potuto tranquillamente rettificare gli errori commessi nell'immediatezza come giustamente ha effettuato l'Ust di Benevento etc... avendo ammesso l'errore il ministero;*

**7) l'Ust Foggia piuttosto che rettificare (ripetendo i turni di nomina secondo la normativa di riferimento e far precedere i 5 docenti riservatari di 1° fascia G.p.s. con la specializzazione rispetto ai docenti di 1° fascia G.p.s. specializzati ma senza riserva) ha commesso ulteriori errori in violazione di legge assegnando ben ulteriori 30 posti (ivi compresi i primi due docenti chiamati, con precedenza, all'inizio del 1° turno di nomina del 06/09/2022 - posizione riservatario N. 3 da Graduatoria GAE, fascia GAE e poi la posizione riservatario N. 39 da graduatoria GAI, fascia GAE Incrociate sostegno che peraltro appartenevano a graduatorie GAE e non GPS!!!) non proseguendo dalle nomine dei docenti in graduatoria G.p.s. 1° Fascia (con regolare titolo di specializzazione sul sostegno) ma assegnando 29 posti a**



**docenti di 2° fascia DI SICURO senza titolo di specializzazione sul sostegno ed 1 posto assegnandolo da fascia GAE** (graduatoria GAE) di cui non è stato specificato se trattasi di docente specializzato o meno sul sostegno (*si presume senza titolo di specializzazione in quanto altrimenti avrebbe dovuto persino precedere come ut supra evidenziato!!! Si prende prima da GAE oramai ad esaurimento e poi da GPS prima la 1° fascia e poi la 2° fascia!!! – Si Veda Art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 in atti*) **e ciò ha alterato ulteriormente i turni di chiamata con effetto errato a cascata inficiando tutti i successivi turni di nomina;**

**8)** il ricorrente, visto quanto perpetrato dal Mim e dall’Ust di Foggia, ha presentato un ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. ed istanza ex art. 151 c.p.c. in data 27/02/2023 e propone l’odierno ricorso cautelare per nuovi fatti e circostanze sopraggiunte di cui necessità un tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria per quanto di seguito rappresentato;

**9)** nel ricorso presentato ex indicato al punto 8) *ut supra* sono stati ben analizzati e dettagliati (con documentazione a supporto) **gli errori e le mancanze del Miur** (*per quanto attiene il sistema informatizzato, l’algoritmo*) e **dell’Ust di Foggia** (*per quanto attiene l’assegnazione e la mancata rettifica dei turni di nomina*) **a tal punto da doversi disapplicare, rendere nulla ed inefficace l’intera procedura di tutte le nomine. E’ PALESE LA VIOLAZIONE DI LEGGE, E’ PALESE IL PREGIUDIZIO ED IL DANNO SUBITO, CHE STA SUBENDO E CHE SUBIRA’ IL RICORRENTE** (*con l’imminente prossimo aggiornamento delle graduatorie G.p.s. di 1° fascia sostegno nella primavera del 2024 non oltre i primi di Maggio se non prima se si considera quanto anticipato su siti riguardanti la scuola – Si veda documentazione come da indice*) **PERCHE’ TUTTI I DOCENTI CHIAMATI SECONDO CRITERI NON LEGITTIMI** (*compresi quelli di 1° fascia Gps che si sono visti chiamare con procedure di nomine errate etc...*) **VEDRANNO AUMENTARSI IL PUNTEGGIO DI SERVIZIO di 12 PUNTI CHE NON SARA’ PIU’ RECUPERABILE DAL RICORRENTE** senza un intervento immediato e tempestivo dell’autorità giudiziaria che riconosca tale punteggio anche all’odierno ricorrente. **L’errato funzionamento, l’erronea programmazione dell’algoritmo e le nomine errate, illegittime ed irrispettose delle norme di riferimento hanno alterato tutti i turni di nomina perché le assegnazione delle sedi** (*Esiti assegnazione sede per contratto a tempo determinato personale docente ed educativo – a.s. 2022/2023*) **risultano falsate in quanto andavano chiamati** (come da normativa di legge) prima i docenti riservatari di 1° fascia G.p.s., poi tutti i docenti di 1° fascia Gps non riservatari e solo nel caso di ulteriori e residui posti disponibili attingendo dalla 2° fascia Gps (*prima i riservatari*) e dalle graduatorie



incrociate (*dando sempre precedenza ai riservatari*) e non far precedere senza distinzione di fascia i docenti riservatari di 2° fascia Gps/incrociate senza regolare titolo di specializzazione con un danno per gli studenti disabili bisognosi di un docente di sostegno competente in possesso del titolo di specializzazione idoneo per insegnare, come sempre invocato dal Mim (Ex Miur) che teorizza tanto ma di fatto si comporta (si è comportato) diversamente;

**10) il ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. ed istanza ex art. 151 c.p.c., di cui al punto 8) innanzi è stato depositato in data 27/02/2023;**

**11) nel predetto giudizio incardinato ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. ed istanza ex art. 151 c.p.c., si costituiva Il M.I.M. e l'Ust di Foggia, rappresentati e difesi dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo, Dirigente dell'Ufficio V di Foggia la quale evidenziava la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di 34 persone (*in realtà 35 ad avviso dello scrivente e precisamente 5 Docenti di 1° fascia riservatari e 30 Docenti di 2° fascia riservatari senza la specializzazione*) precisando che la posizione reale del ricorrente era la n. 661 e non la 663 indicata erroneamente (*Si veda All. 7 indice dei doc. fascic. di parte ricorr.*);**

**12) il sottoscritto difensore del ricorrente riporta di seguito al punto 13) i nominativi delle 34 persone indicate dalla Dirigente della Ust Fg specificando tra parentesi le fasce di appartenenza, i punteggi dei docenti di 1° fascia riservisti (di cui due con punteggio inferiore al ricorrente) ed anche le situazioni nuove verificate (*successivamente al rigetto della istanza cautelare proposta con il ricorso ex art. 414 c.p.c.*) a due docenti di 2° fascia (*Di Salvia Nicandro e Ciuffreda Sergio con punteggio inferiore al ricorrente appartenendo ad una fascia inferiore!!!*) a danno del ricorrente in modo da porle subito all'attenzione del Tribunale di Foggia, al fine di motivare il perché ha adito, con extrema urgenza, l'autorità giudiziaria alla luce dei fatti nuovi emersi !!!;**

**13) i docenti indicati dall'Ust Foggia sono i sig.ri: 1) Università Emanuele (2° fascia); 2) Li Bergolis Michele (2° fascia); 3) Macchia Massimo (2° fascia); 4) Rucci Maria (1° fascia – Riservista – posizione 680 – PUNTEGGIO 36 – INFERIORE AL RICORRENTE); 5) Coduti Antonio (2° fascia); 6) Velluto Valeria (2° fascia); 7) Monopoli Monica (2° fascia); 8) Ferri Gabriella (2° fascia); 9) DI SALVIA NICANDRO (Docente di 2° fascia che non solo ha acquisito 12 punti di servizio non avendone diritto ma, nelle more, ha preso anche il Tfa Sostegno che gli permetterà di inserire, con l'aggiornamento delle prossime graduatorie nel 2024, i 12 punti di servizio però questa volta non in 2° fascia ma in 1° fascia Gps ... veramente al danno la beffa per il Dott. Squarcella. Evento nuovo di cui si è venuti a conoscenza solamente con la pubblicazione, nell'agosto 2023, degli elenchi aggiuntivi delle**



Gps da aggiornare poi nel 2024, come previsto ex art. 10 O.M. n. 112del 2022!!! – Si vedano All. 12,13, e 14 indice doc. fasc. di parte); **10)** Petrilli Antonella (2° fascia); **11)** Iezzi Camillo (2° fascia); **12)** Proce Mariangela (2° fascia); **13)** Coco Francesco (2° fascia); **14)** Lauriola Michela (2° fascia); **15) Stringaro Donato (1° fascia – Riservista – posizione 603 – punteggio 42);** **16)** Pernice Luca (2° fascia); **17) CIUFFREDA SERGIO (Docente di 2° fascia che non solo ha acquisito 12 punti di servizio non avendone diritto ma, nelle more, ha preso anche il Tfa Sostegno che gli permetterà di inserire, con l'aggiornamento delle prossime graduatorie nel 2024, i 12 punti di servizio però questa volta non in 2° fascia ma in 1° fascia Gps... veramente al danno la beffa per il Dott. Squarcella. Evento nuovo di cui si è venuti a conoscenza solamente con la pubblicazione, nell'agosto 2023, degli elenchi aggiuntivi delle Gps da aggiornare poi nel 2024, come previsto ex art. 10 O.M. n. 112del 2022!!! Si vedano All. 12,13, e 14 indice doc. fasc. di parte ricorr.);** **18)** Gammino Sabina (non Sabrina come indicata dall'Ust Fg – 2° fascia); **19)** Contestabile Antonio (2° fascia);**20)** Checchia Leonardo (2° fascia); **21) Lamanuzzi Teresa (1° fascia – Riservista – posizione 549 – punteggio 45);** **22)** Fragassi Carmelina (2° fascia); **23)** Pizzarelli Francesco (2° fascia); **24) Dembech Concetta (1° fascia – Riservista – posizione 628 – punteggio 41);** **25)** Ottaviano Mariagrazia (2° fascia); **26)** Giordano Rosaria (2° fascia); **27)** Buttiglione Ilda (2° fascia); **28)** Marano Gilda (2° fascia); **29)** Terribile Simona (2° fascia – Non presente nel 1° turno di nomina del 06.09.23 ma poi inserita con la rettifica del 07.09.23!!!); **30)** Failli Gina (2° fascia); **31)** De Lucia Novella (2° fascia); **32)** Rignanese Claudio (2° fascia) ; **33) Lauriola Maria (1° fascia – Riservista – posizione 674 – PUNTEGGIO 36,5 – INFERIORE AL RICORRENTE)** e **34)** Ornito Luigi (2° fascia) **tutti riservisti ex L. 69/1999** (Si vedano All. 5 e 6 indice doc. fasc. parte ricorr.);

**14)** ... è doveroso specificare che, al fine di avere contezza di tutto con precisione e dei danni subiti dal ricorrente (docente precario che tanto fa per cercare di inserirsi nell'ambito scolastico ...si spera senza le ingiustizie palesi!!!), basta visionare la documentazione allegata in atti all'odierno ricorso cautelare per il sopraggiungere di fatti nuovi;

**15) con comunicazione di cancelleria del 20/04/2023,** riguardo al ricorso indicato al punto 10) ut supra, **il Giudice Dott. Ivano Caputo emanava ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzata in corso di causa come da Ordinanza che si allega all'odierno ricorso.** (Ordinanza di 7 pagine ma la motivazione si riduce alle ultime due pagine soffermandosi il Giudice, nelle pagine dalla 1° alla 5°, su una eccezione del difetto di delega e sul perché non andava accolto il difetto di integrità del



*contraddittorio!!! – Si veda All. 11 indice doc. fasc. di parte ricorr.*). Il Giudicante in riferimento al periculum in mora non ha ravvisato i requisiti della imminenza ed irreparabilità che deve connotare la situazione di pericolo di cui si discute e i danni conseguenti alla mancata stipula di un contratto individuale di lavoro sarebbero, ad avviso del Giudicante, senz'altro suscettibili di risarcimento in forma equivalente nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione. Pertanto, riteneva il Giudicante di poter decidere in sede di cognizione ordinaria. Non è stato preso in considerazione che se il risarcimento del quantum retributivo poteva (può) avvenire alla stregua di un giudizio ordinario, la stessa cosa non poteva (non può) dirsi per il mancato riconoscimento dei 12 punti di servizio che non può essere suscettibile di risarcimento in forma equivalente a causa delle ingiustizie subite. Il Giudice nell'ordinanza di rigetto parla di pregiudizio meramente ipotetico. Viene spontaneo chiedersi ... **perché le motivazioni del ricorrente sarebbero solo ipotetiche** (*attribuzione di una supplenza con riconoscimento di punteggio come motivato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.*) **e per quale ragione bisogna dar per certo che i docenti chiamati su un sistema accertato di nomina errato** (per erronea programmazione dell'algoritmo) **avrebbero con certezza ricevuto una supplenza** (*l'art. 12 dell'O.M. 112 del 2022 stabilisce che se non indicata la sede al momento dei turni di chiamata l'algoritmo va avanti e non indietro e si considera rinunciatari!!!*) **se fosse stato programmato correttamente l'algoritmo secondo l'ordine corretto della chiamate ex art. 12 O.M. 112 del 2012???** Se è ipotetico quanto prospettato dal ricorrente con il ricorso cautelare in corso di causa rigettato, alla stessa stregua tale motivazione deve valere per i docenti che si sono visti avvantaggiati di una supplenza su un sistema errato di chiamate per erronea ed accertata programmazione dell'algoritmo. E' evidente la disparità di trattamento in quanto ci saranno docenti avvantaggiati e docenti non avvantaggiati da un sistema di turnazione errato ed illegittimo e quindi ci saranno (ci sono secondo il Mim e l'Ust di Foggia) **docenti di serie A** (quelli chiamati) **e docenti di serie B** (quelli non chiamati). Valuti l'On. Giudicante le responsabilità del Mim e dell'Ust Fg nelle persone dei Dirigenti responsabili di quanto verificatosi visto che siamo davanti, comunque, a procedure concorsuali che attribuiscono posti di lavoro;

**16)** rigettata l'istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata con il ricorso ex art. 414 c.p.c., la causa proseguiva nel merito e **con comunicazione di cancelleria del 04/10/2024 veniva notificata al sottoscritto difensore** Sentenza ex art. 429, 1 comma cpc, numero 2801/2023, di rigetto come da Sentenza che si allega all'odierno ricorso. **La sentenza del Dott. Ivano Caputo è di**



**11 pagine** ma la motivazione inizia a fine pagina 9 ove al punto 3.5. **l'On. Giudicante ammette che è certa la non conformità a diritto del modus procedendi seguito dal Ministero e comunque** (ad avviso del Giudicante) non potrebbe, tuttavia, addivenirsi alle conclusioni auspiccate dal ricorrente. Secondo il Giudice, escludendo dal computo i riservatari attinti dalla 1° fascia delle G.P.S. (*dal momento che costoro sarebbe stati, in ogni caso, preferiti all'odierno ricorrente*) e concentrando l'indagine sui docenti (30 per il ricorrente, 29 secondo la prospettazione del M.I.M.) pacificamente sprovvisti del titolo di specializzazione si osserverebbe che, in occasione dell'ultimo turno di nomina (quello del 14.12.2022), l'Ufficio Scolastico giunse alla posizione 629, con punti 41, laddove il ricorrente occupasse nelle G.P.S. la posizione 663 (è 661 ... lo ammette nelle proprie memorie anche il Mim!!!) con punti 38. Codesta difesa non è dello stesso avviso in quanto **se le nomine sono errate non può stabilirsi con certezza a che posizione si sarebbe arrivati all'ultimo turno di nomina** (poteva essere la 629, la 631, la 640 oltre etc....!!!). L'ipotesicità non può e non deve riguardare solo il ricorrente non chiamato a causa di turni di nomina errati ed irrispettosi dell'O.M. 112/22 ma tutti i docenti chiamati e non.

#### **ODIERNO RICORSO CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**17) l'odierno ricorso viene proposto** (visto l'accertato modus procedenti illegittimo del Mim e dell'Ust di Foggia) **per il verificarsi di nuove circostanze / situazioni relative all'a.s. 2023/2024** di seguito rappresentate che non possono non far propendere per il riconoscimento in via cautelare dei 12 punti di servizio alla luce delle evidenti, palesi disparità di trattamento che possono essere eliminate solo con il riconoscimento del punteggio al ricorrente ed azzerare ogni pregiudizio e partire alla pari degli altri docenti avvantaggiati (*fortunatamente per loro potranno aggiungere 12 punti di servizio in più e non solo come di seguito rappresentato!!!*) da questa situazione verificatasi per evidenti errori e responsabilità del Mim e dell'Ust Foggia;

#### **Mutamenti delle circostanze, nuove argomentazioni di fatto o di diritto.**

**18)** A tenore di codice, la parte interessata può riproporre la domanda cautelare a condizione che si verificano mutamenti delle circostanze oppure siano dedotte nuove ragioni e argomentazioni in fatto ed in diritto. **E' doveroso da parte del ricorrente proporre l'attuale istanza cautelare alla luce di quanto emerso successivamente all'emanazione del provvedimento con il quale è stato rigettato il cautelare comunicato al sottoscritto difensore in data 20/04/2023.** Precisamente tra Agosto e settembre 2023 sono emersi nuovi fatti / eventi che confermano e mettono in rilievo come contestualmente nel caso che oggi ci



vede impegnati sussiste contemporaneamente sia il fumus boni iuris e sia il periculum in mora. **E' doveroso precisare che l'odierna istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. ante causam è stata proposta non certo per accorciare i tempi della giustizia ma per l'evidente ingiustizia subita da una graduatoria falsata dove nel 2024 (nella primavera del 2024 non oltre i primi di Maggio se non prima se si considera quanto anticipato su siti riguardanti la scuola), con l'apertura e l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2024/2026, si troveranno (oltre ai docenti di 1° fascia Gps chiamati secondo una turnazione errata come evidenziato ut supra) docenti di 2° fascia /Incrociate sostegno Gps riservatari ma privi di specializzazione (che non avevano diritto ad essere chiamati nell'a.s. 2022/2023 per le motivazioni rappresentate!!!) che potranno inserire 12 punti di servizio in più rispetto al ricorrente ed il danno subito non potrà vedersi risarcito in forma equivalente perché una volta riaperte le graduatorie, queste si aggiorneranno due anni dopo e non inserendo i 12 punti di servizio ora, rimanendo indietro di punteggio, verrà sempre meno data la possibilità ad un docente precario, come il ricorrente, di ottenere un incarico di supplenza ed un posto di lavoro (considerato che l'aggiornamento e l'inserimento dei titoli e dei punteggi avviene ogni biennio, per tali ragioni il Mim e l'Ust di Foggia non possono scherzare e commettere errori di programmazione dell'algoritmo perché, se non rimediati subito o eliminati nell'immediatezza, i danni sono irreparabili come si sta verificando per il ricorrente perché siamo davanti a scorrimento di graduatorie con scorrimento di posizioni di docenti!!!). CIÒ È INDISCUTIBILE.**

**19)** l'odierno ricorso è stato proposto perché vi sono evidenti, palesi, disparità di trattamento tra docenti chiamati con turni di nomina errati (irrispettosi dell'O.M. n.112 del 2022, confermato in sentenza al punto 3.5 di pag. 9 allegata) e docenti non chiamati. NON PUO' PASSARE IN SECONDO PIANO la circostanza nuova emersa che due docenti di 2° fascia/Incrociate sostegno Gps, certo Di Salvia e Ciuffreda (non aventi diritto ad essere chiamati non avendo la specializzazione) si sono visti ricevere un incarico di nomina per l'a.s. 2022/2023 ed acquisire 12 punti di servizio in più che non gli spettavano e che, avendo acquisito, nelle more, anche il Tfa Sostegno (specializzazione sul sostegno) inseriranno, con l'aggiornamento delle graduatorie nel 2024, non più in 2° fascia bensì in 1° fascia Gps per un servizio reso mentre erano in 2° fascia ... veramente al danno la beffa per il Dott. Squarcella. **E' necessario da parte di codesta difesa, con l'odierna istanza cautelare, evidenziare aspetti importantissimi sopraggiunti successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rigetto del cautelare e che il Giudice del Tribunale di Foggia, Dott. Ivano Caputo non**



poteva considerare perché sconosciuti al momento della presentazione dell'istanza cautelare con il ricorso ex art. 414 c.p.c..

### ASPETTI NUOVI IMPORTANTI

**20) Le preoccupazioni del ricorrente** (ossia potersi vedere scavalcato in futuro, con l'aggiornamento delle graduatorie nel 2024, da docenti di 2° fascia Gps / Gps Incrociate Sostegno 2° fascia etc..., chiamati illegittimamente, nell'anno scolastico 2022/2023, solo perché riservatari pur non avendo la specializzazione sul sostegno) **non erano delle semplici preoccupazioni ma erano fondate in quanto si è realmente verificato che IL DOCENTE DI SALVIA NICANDRO ED IL DOCENTE CIUFFREDA SERGIO, l'anno scorso (anno scolastico 2022/2023), sono stati chiamati, illegittimamente, tra i 30 docenti di 2° FASCIA non aventi diritto** (si veda All. 5 - 1° Turno di nomina del 06/09/22 ed All. 6 rettifica, ulteriormente errata, del 07/09/22 del 1° turno di nomina come da indice telematico del ricorrente) **e precisamente dalle Gps di 2° fascia** (il Di Salvia - Si veda All. 13 indice dei doc. fasc. di parte ricorr.) **e dalle Gps Incrociate Sostegno di 2° fascia** (il Ciuffreda - Si veda All. 12 dell'indice dei doc. fascicolo di parte) **solo perché riservisti pur non avendo il titolo di specializzazione** (appartenenti a fascia inferiore al ricorrente ... non si può dire o sostenere che quest'ultimi avevano un punteggio più altro del ricorrente!!!) **e quest'anno, avendo acquisito il Tfa sostegno, sono stati inseriti alla posizione 676 (il Di Salvia) ed alla posizione 838 (il Ciuffreda), negli elenchi aggiuntivi della 1° fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze 2023** (visto che l'aggiornamento dei titoli della graduatorie è previsto nel 2024 e per tale ragione aggiunti nel 2023 negli elenchi aggiuntivi ex art. 10 dell'OM n. 112/2022 - Si veda All. 14 dell'indice dei doc. fascicolo di parte) **ed anche se nel 2023 non hanno scavalcato il ricorrente** (perché non era previsto l'aggiornamento dei titoli delle graduatorie), **con l'aggiornamento nel 2024 dei titoli delle graduatorie, IL DOCENTE DI SALVIA NICANDRO ED IL DOCENTE CIUFFREDA SERGIO potranno aggiungere anche i 12 punti di servizio acquisiti nell'anno scolastico 2022/2023 pur non avendone diritto, scavalcando il ricorrente poiché con il TFA passeranno in 1° Fascia Gps come previsto ex lege. L'INGIUSTIZIA ERA (SIN DA SUBITO) ED E' TALMENTE EVIDENTE CHE** ha portato il ricorrente ad inoltrare l'odierna istanza cautelare (eventi nuovi di cui è venuto a conoscenza solo nell'Agosto / Settembre 2023 mentre il provvedimento di rigetto del cautelare è di Aprile 2023 ... tutto documentato!!!) **non certo per supplire al processo ordinario ma per l'evidente paura di subire un pregiudizio grave ed imminente che, ahimè, senza un intervento repentino dell'autorità giudiziaria, si verificherà**



con l'aggiornamento dei titoli delle graduatorie a brevissimo entro la primavera 2024, non oltre i primi di Maggio se non prima se si considera quanto anticipato su siti riguardanti la scuola – Si veda doc. come da indice fascic. parte ricorrente. Queste non erano solo paure / preoccupazioni (oppure ragionamenti meramente ipotetici!!!) ma realtà di cui il ricorrente ha potuto aver contezza e conferma solo con la pubblicazioni degli elenchi aggiuntivi ad Agosto 2023 (dopo l'emanazione del provvedimento cautelare rigettato). Situazione che si complicherà ancor di più se tutti gli altri docenti di 2° fascia Gps riservisti (indicati ut supra e che nell'anno scolastico 2022/2023 hanno ottenuto una supplenza) acquisiranno il Tfa Sostegno quest'anno (sempre se non l'hanno già acquisito come il Di Salvia Nicandro ed il Ciuffreda Sergio ... è possibile non lo si può certo negare!!!). E' evidente oltre al danno la beffa per il Dott. Matteo Squarcella. Ecco il perché oggi l'odierno ricorrente si è visto "costretto" a ripresentare un ricorso per fatti nuovi, con urgenza e con tanto scrupolo nel depositare la documentazione e rappresentare bene i fatti, per quanto creato dal Mim e dall'Ust di Foggia in palese violazione dell'O.M. n. 112 del 2022. **Per provare e motivare i fatti nuovi importantissimi** (caso Di Salvia e Ciuffreda) si allega all'odierno ricorso **la graduatoria Gps docenti 1° fascia Sostegno 2023** (si evince che il Di Salvia ed il Ciuffreda sono in 1° fascia Gps Sostegno negli elenchi aggiuntivi solo per l'anno scolastico 2023/2024 in attesa di poter aggiornare i titoli nel 2024 e l'On. Giudicante potrà verificare inserendo i nominativi nel File Pdf allegato - Si veda All. 14 dell'indice dei doc. fascicolo di parte) e **la Graduatoria 2° fascia Gps Sostegno e Gps Incrociate 2° fascia anno 2022/2023** (si evince come il Di Salvia ed il Ciuffreda erano in 2° fascia Gps / Incrociate Sostegno senza il titolo di specializzazione e l'On. Giudicante potrà verificare inserendo i nominativi nei File Pdf allegati - Si veda All. 12 ed All. 13 dell'indice dei doc. fascicolo di parte oltre che poter verificare la chiamata ricevuta dai predetti docenti di 2° fascia nell'a.s. 2022/2023 visionando il file del 1° turno di nomina del 06/09/22 e rettifica del 07/09/22 in atti - Si vedano All. 5, 6 ed All. 8 indice doc. fascic. parte ricorr.). **Altro dato nuovo riguarda (con ulteriore danno per il ricorrente)** è la novità prevista dal **Decreto PA bis di agosto 2023** relativa ai **punti aggiuntivi** per le persone che hanno conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno. Più precisamente, la Legge 112 di Agosto 2023 recita: "A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio



*prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.*" Questo aspetto nuovo sarà ancora un danno maggiore per il ricorrente a causa della ingiustizie subite per errori evidenti di malfunzionamento / erronea programmazione dell'algoritmo in quanto i docenti di 1° fascia Gps (chiamati su turni di nomina errati!!!) avranno un ulteriore vantaggio di aumentare ancor di più il punteggio con un maggior gap di distacco con il ricorrente (che ha subito un pregiudizio evidente!!!). Trattasi di una ingiustizia palese sotto gli occhi di tutti. Non solo, tramite turni di nomina errati, i docenti di 1° fascia Gps si sono visti riconoscere una supplenza ma aggiungeranno ulteriori tre punti (alla luce della nuova normativa) ai 12 ricevuti. Tre punti che dovranno essere riconosciuti anche al ricorrente per partire alla pari con tali docenti avvantaggiati. Per non creare disparità di trattamento il Mim avrebbe dovuto intervenire subito e non avendolo fatto, oggi l'unico rimedio per eliminare qualsiasi pregiudizio è o annullare il punteggio a tutti o riconoscerlo a tutti e quindi anche al ricorrente e precisamente 12 punti di servizio + 3 previsti secondo la legge 112 di Agosto 2023.

#### **Altro dato nuovo importantissimo riguardante il ricorrente**

(emerso dopo l'emanazione del provvedimento di rigetto del cautelare)

**21) L'odierno ricorrente, nell'anno attuale scolastico 2023/2024, ha ottenuto una nomina al presso l'Istituto I.I.S.S. Statale Toniolo di Manfredonia dall'Ust di Foggia (si allega il File Pdf con l'indicazione della nomina del Dott. Matteo Squarcella ed il contratto sottoscritto – Si veda All. 15 indice doc. fascic. di parte ricorr.).** Il ricorrente, Dott. Matteo Squarcella, ha preso subito servizio. **Visto che il Mim e l'Ust di Foggia, nell'attuale anno scolastico 2023/2024, hanno corretto e previsto che l'algoritmo funzionasse in modo che non venissero chiamati docenti di 2° fascia sostegno riservatari senza il titolo di specializzazione, è evidente l'errore ammesso e commesso (Basta vedere i turni di chiamata di quest'anno allegati ove si evince che non è stato chiamato nessun docente di 2° fascia sostegno riservatario Si veda All. 16 indice dei doc. fascic. di parte ricorr.).** Ciò prova come, l'anno scorso, escludendo i docenti di 2° fascia Sostegno riservatari chiamati illegittimamente e rispettando l'ordine delle chiamate secondo l'Ordinanza n. 112 del 2022, il ricorrente sarebbe stato destinatario di chiamata (**quest'anno l'Ust di Fg, togliendo le nomine illegittime e rispettando i turni secondo Ordinanza Ministeriale N. 112 del 2022, ha chiamato il ricorrente, non è una casualità e quanto evidenziato non è frutto di ragionamenti meramente ipotetici!!!**). E' chiaro che, non essendo stato applicato l'ordine delle chiamate come da ordinanza N. 112 del 2022, ossia non avendo rispettato le precedenze



in base alle fasce di appartenenza che distinguono la 1° dalla 2° fascia in base al titolo di specializzazione sul sostegno (anche per quanto attiene ai riservisti come già evidenziato) ed avendo dato le nomine a docenti di 2° fascia Sostegno riservatari, non aventi diritto, privi della specializzazione sul sostegno, **è evidente che l'anno scorso il ricorrente ha subito un pregiudizio.** Visto e considerato che è di prossima uscita l'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2024/2026, **necessita un provvedimento urgente / celere che consenta all'odierno ricorrente, sin da subito, di potersi inserire nelle graduatorie di prossima uscita con il punteggio massimo di 12 punti a cui avrebbe diritto, visto la mancata chiamata dalle Gps nel precedente anno scolastico 2022/2023, per poter partire alla pari di tutti i docenti di 1° fascia Gps chiamati (secondo turnazione errata) e dei docenti di 2° fascia/incrociate Sostegno Gps (che non dovevano essere proprio chiamati) che, nelle more, (i due docenti Di Salvia e Ciuffeda) hanno acquisito il Tfa sostegno che gli consentirà di passare in 1° fascia ed inserire 12 punti che non gli spettavano (non gli spettano).** In merito al Fumus boni iuris ed al Periculum in mora e sull'irreparabilità e sull'imminenza / attualità concretezza nel caso che ci vede oggi impegnati.

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Il ricorso cautelare è fondato e merita di essere accolto. Il ricorrente è stato illegittimamente pretermesso, nell'a.s. 2022/2023, in occasione delle convocazioni effettuate dall'Ufficio scolastico territoriale di Foggia per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da Gps, sicché il Dott. Matteo Squarcella è stato privato di una chance di chiamata e del punteggio di servizio rispetto a tutti i docenti chiamati secondo turni di chiamata errati in partenza per evidente ed accertato malfunzionamento dell'algoritmo. La condotta illegittima adottata dall'Ust di Foggia è sotto gli occhi di tutti e non solo è stata ammessa, **acclarata dal Mim ma anche dal Giudice del Tribunale di Foggia, Dott. Ivano Caputo** il quale (non nel cautelare) bensì **nel merito ha riportato che non vi sono dubbi sulla condotta illegittima del Ministero (a causa dell'errore di programmazione dell'algoritmo).** Dati ultimi oggettivi. L'On. Giudicante espressamente conferma l'errore del Mim come dallo stesso Ministero riconosciuto (E' INDISCUTIBILE CIO') però sarebbe dell'avviso che pur se è evidente, conclamato, riconosciuto l'errore di malfunzionamento dell'algoritmo, il ricorrente non avrebbe 41 punti ... quindi, stranamente, non avrebbe diritto a nulla senza ammettere le disparità di trattamento. E' evidente l'errore di malfunzionamento / erronea programmazione dell'algoritmo. Il Mim ammette tale errore, ammette che vanno



chiamati i docenti di 1° fascia con la specializzazione (i riservatari devono precedere se hanno la specializzazione) e solo dopo quelli di 2° fascia privi della specializzazione però non è intervenuto subito, rinviando i dovuti e legittimi interventi correttivi solamente all'attuale a.s. 2023/2024 in cui il ricorrente è risultato, **guarda caso**, destinatario di incarico di supplenza da Gps (non chiamando i 30 Docenti di 2° fascia inseriti illegittimamente). Come ha indicato anche il Giudice, l'O.M. n. 112 del 2022 prevede che se viene chiamato, con l'algoritmo, un docente secondo l'ordine della propria graduatoria Gps, se al momento della chiamata vi è la sede indicata nella domanda delle 150 scuole allora si riceve l'incarico altrimenti si passa avanti e non si torna indietro risultando rinunciatari (Art. 12 della richiamata ordinanza ministeriale!!!). **Se sono stati falsati gli ordini di chiamata, tutte le chiamate sono illegittime e la certezza del rispetto delle regole deve valere per tutti senza subire pregiudizi.** Non è giusto che ci siano docenti che possono rivendicare punteggi in più non avendone diritto. Non è un principio giuridico sostenere che avendo il ricorrente soli 38 punti non avrebbe diritto ad una supplenza poiché la graduatoria (FALSATA) si è fermata a 41 punti. Si ripete quale ragionamento logico / giuridico può sostenere con certezza (stabilito, secondo l'O.M. n. 112 del 2022, come l'algoritmo avrebbe dovuto funzionare, come doveva funzionare ed essere programmato ...), che tutti i docenti di 1° fascia chiamati avrebbero ricevuto un incarico se l'algoritmo avesse funzionato a norma ????. Perché l'incertezza / ipoteticità debba sussistere solo per chi non ha ricevuto l'incarico come il ricorrente e non debba sussistere per chi ha ottenuto un incarico su un ordine di chiamata errato e di cui vi è stato un espresso riconoscimento dell'errore da parte del Mim ???. **Perché i due docenti di 2° fascia Gps potranno inserirsi in 1° fascia Gps vantando punti in più rispetto al ricorrente acquisiti mentre erano in 2° fascia e non avevano diritto ad essere chiamati?** Non vi è disparità di trattamento? Non vi è violazione dell'art. 3 della Costituzione???? **Si sono resi conto il Mim e l'Ust Fg (intervenendo tardivamente solo nell'a.s. 2023/2024) che non possono giocare su posti di lavoro che un docente precario, come il ricorrente, tanto si auspica per inserirsi nel mondo della scuola con il danno di doverlo "costringere" ad affrontare ulteriori costi di giustizia (a cui avrebbe volentieri fatto meno), per far valere i propri diritti palesemente calpestati???** Le procedure concorsuali devono essere certe per tutti e vanno rispettate le norme a tenore della Costituzione. Il ricorrente si è rivolto alla giustizia per tutelare le proprie ragioni e diritti e non può essere pregiudicato da una situazione paradossale. **Già il dato oggettivo che le nomine sono state falsate, riconosce il diritto a vedersi riconosciuto il punteggio massimo di servizio di 12 punti (+ 3 punti**



previsti secondo la legge 112 di Agosto 2023 per ogni anno di servizio dopo la specializzazione ed il riferimento è ai docenti di 1° fascia chiamati su turni di nomina errati) per non vedersi subire disparità di trattamento e partire alla pari di chi ingiustamente è stato avvantaggiato della situazione. E' evidente ancor di più che, dopo l'emanazione del provvedimento cautelare di rigetto, sono emersi aspetti nuovi, ut supra richiamati, che non possono che confermare quanto lamentato dal ricorrente e far propendere per l'accoglimento del ricorso esistendo sia il *fumus boni iuris* e sia il *periculum in mora* contemporaneamente. **E' PALESE LA VIOLAZIONE DI LEGGE, E' PALESE LA VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 112 DEL 2022, E' PALESE LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, E' PALESE LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ED E' PALESE IL PREGIUDIZIO ED IL DANNO SUBITO, CHE STA SUBENDO E CHE SUBIRA' IL RICORRENTE** (con il previsto aggiornamento biennale delle graduatorie G.p.s. di 1° fascia sostegno nel 2024) **PERCHE' TUTTI I DOCENTI CHIAMATI SECONDO CRITERI NON LEGITTIMI** (i due docenti di 2° fascia Gps, Di Salvia e Ciuffreda, che si troveranno ad aggiungere 12 punti di servizio acquisiti per un servizio reso mentre erano in 2° fascia Gps e non potevano e non dovevano essere chiamati senza dimenticare tutti i docenti di 1° fascia Gps che si sono visti chiamare con procedure di nomine errate a danno del ricorrente con la possibilità di poter inserire anche ulteriori 3 punti per ogni anno di servizio reso dopo aver conseguito la specializzazione sul sostegno ex legge 112 dell'Agosto 2023 etc...) **VEDRANNO AUMENTARSI IL PUNTEGGIO DI SERVIZIO di 12 PUNTI CHE NON SARA' PIU' RECUPERABILE DAL RICORRENTE** senza un intervento immediato dell'autorità giudiziaria che riconosca tale punteggio anche al ricorrente per evitare disparità di trattamento e poter essere "livellati" a chi ingiustamente è stato avvantaggiato (il più presto possibile visto che le graduatorie si apriranno nella primavera del 2024 non oltre i primi di Maggio se non prima se si considera quanto anticipato su siti riguardanti la scuola!!! che si apriranno in tale periodo / giorno prima / giorno dopo è una certezza e non è un dato ipotetico). E' fuori discussione che in base all'O.M. 112/2022 (prima della nomine per l'anno scolastico 2022/2023) è stabilito che le nomine su posti di sostegno devono essere conferite prioritariamente a docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione (per la tutela dei ragazzi con disabilità etc ...) come ampiamente rappresentato e **BEN CHIARITO NELLA NOTA FLP** (che si allega come da indice dei documenti) della FLP Nazionale Roma a firma del responsabile politiche per l'istruzione e del



Segretario Nazionale che in maniera evidente chiariscono tutte le questioni sollevate dal ricorrente e di cui si chiede l'accoglimento con l'odierno ricorso. Secondo il **Consiglio di Stato, con sentenza n. 2270/19, l'utilizzo di procedure "robotizzate" non può essere motivo di elusione dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa. Difatti, la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall'uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest'ultima, anche se ciò avviene in via "esclusiva."** Tutto questo viola palesemente gli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E' ormai costante l'orientamento della **Giurisprudenza**, secondo cui: **"in tema di graduatorie provinciali ... gli Uffici Provinciali, il Ministero e chi di competenza**, in applicazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), dei principi di buon andamento ed imparzialità (art. 97 Cost.) nonché di quelli di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e PA (art. 1, comma 2 bis, L. n. 241/1990) – **deve attivarsi alle dovute verifiche e provvedere alle dovute correzioni nell'immediatezza dell'errore visto che sono in gioco posti di lavoro. Cosa non effettuata dall'Ust Foggia. E' un sacrosanto diritto del ricorrente vedersi riconosciuto il punteggio massimo di 12 punti di servizio sul sostegno come previsto dagli allegati alla Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/2022 (tabella allegata come da indice dei documenti nel fascicolo telematico di parte ricorrente – All. 2.) A conforto si veda Nota Flp allegata. Il sottoscritto difensore è costretto a precisare che questi aspetti (come la nomina del ricorrente nell'odierno anno scolastico e il titolo di specializzazione acquisito dai i 2 docenti di 2° fascia chiamati illegittimamente l'anno scorso e non quest'anno che gli consentirà di aumentare il punteggio di 12 punti per un servizio reso mentre erano in 2° fascia senza specializzazione sul sostegno che non avevano diritto ad acquisire e che inseriranno con la prossima imminente apertura della graduatoria 2024 però in 1° fascia e non in 2° fascia a danno del ricorrente ...) sono rappresentati a garanzia del sacrosanto il diritto di difesa, alla luce di nuovi accadimenti ed alla luce di quanto verificatosi di recente con le nuove nomine, sul sostegno, da parte dell'Ust di Foggia, dei docenti per l'anno scolastico 2023/2024 con i cui provvedimenti **la stessa Ust di Foggia (che prima negava quanto già ammesso e non applicato dal Mim)**, non chiamando docenti di 2° fascia riservatari, **oggi, ha espressamente ammesso gli errori commessi e perpetrati a danno del ricorrente come provato con l'ulteriore documentazione che non poteva essere depositata prima per le ragioni già rappresentate. E' evidente la Violazione di legge,****



**l'eccesso di potere, l'irragionevolezza e la disparità di trattamento nonché la violazione dell'artt. 3, 24 e 97 della Costituzione e quant'altro rappresentato nell'odierno ricorso.**

### **PERICULUM IN MORA**

**Accertata ed acclarata l'esistenza del fumus boni iuris, come superiormente evidenziato, lo stesso deve ravvisarsi per il periculum in mora.** Per il ricorrente (a causa dei provvedimenti illegittimi adottati dall'Ust Foggia che solo nell'attuale anno scolastico 2023/2024 ha ammesso l'errore nonostante il Mim subito aveva riconosciuto l'erronea programmazione dell'algoritmo pur non intervenendo creando danni con tutte le conseguenze di chiamate da G.p.s.) **il pregiudizio grave ed irreparabile consiste, oggi** (alla luce dei fatti nuovi emersi), **precisamente:**

- **A) nel pericolo imminente** (visto l'erronea accertata programmazione dell'algoritmo) **di non poter inserire, con l'aggiornamento della Graduatorie Gps di 1° fascia** (nella primavera del 2024 non oltre i primi di Maggio se non prima se si considera quanto anticipato su siti riguardanti la scuola), **i 12 punti di servizio che docenti di 1° fascia** (chiamati secondo turnazione errata come ben rappresentato) **potranno inserire così come anche i due docenti di 2° fascia/Incrociate Sostegno Gps** (Di salvia e Ciuffreda) i quali hanno conseguito, nelle more, il Tfa Sostegno che gli permetterà di inserire i predetti 12 punti (con l'aggiornamento 2024 dei titoli e del punteggio) non più in 2° fascia Gps bensì 1° fascia ... veramente al danno la beffa per il ricorrente il quale, scavalcato da questi docenti non aventi diritto, non potrà inserire i 12 punti di servizio con un evidente disparità di trattamento e da qui la necessità che vengano riconosciuti anche al Dott. Squarcella affinché la disparità di partenza non ci sia e possa partire alla pari senza subire alcun pregiudizio. Un conto se i docenti Di Salvia e Ciuffreda avessero acquisito il Tfa senza poter inserire i 12 punti in più che non gli spettavano ed un conto è inserirli (pur non dovuti) e nessuno, senza un intervento del Giudicante, andrà a controllare tale disparità di trattamento che non è giusto che subisca il ricorrente!!!. Oggi vanno attribuiti i 12 punti di servizio anche al ricorrente e non dopo la chiusura dei termini di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2024/2026 perché, chiuse le graduatorie di aggiornamento senza averli inseriti, tali docenti di 2° fascia, passando in 1° fascia (per due anni e pur dopo) saranno avvantaggiati con possibilità, sempre maggiori, di chiamate rispetto al ricorrente con la beffa di poter acquisire sempre ulteriore maggiore punteggio con un gap sempre più difficile da recuperare per il ricorrente con minore chance di chiamate di supplenza che danno posti di lavoro e remunerazioni;



- **B) nel pericolo imminente (anche nel brevissimo periodo), non inserendo i 12 punti di servizio per le motivazioni ampiamente rappresentate, di perdere concrete chance ed opportunità di chiamata da Gps e di lavoro nel prossimo biennio scolastico 2024/2025 e 2025/2026 e nei successivi aggiornamenti perché i due predetti docenti di 2° fascia (passando in 1° fascia Gps come evincibile dai documenti allegati come da indice) scavalcheranno il ricorrente acquisendo sempre maggior punteggio e consolidando la loro posizione in graduatoria visto che è evidente che anche un punteggio minimo di 0,5 fa la differenza, immaginiamo 12 punti che, ingiustamente, potranno utilizzare a danno del ricorrente.**

Da qui come per il precedente punto A) la necessita di un provvedimento dell'autorità giudiziaria in via cautelare ed urgente che riconosca la concessione dei 12 punti di servizio anche al ricorrente senza che subisca un pregiudizio ed una disparità di trattamento più che evidente ed agli occhi di tutti che gli consenta di poter ricevere ancora, con il prossimo biennio 2024/2026, chiamate di supplenza annuali o sino al 30/06 da Gps. Un provvedimento del Giudicante che si prolunghi nel tempo non farebbe altro che evidenziare le disparità di trattamento. **Quanto evidenziato e quanto lamentato prova le ingiustizie subite che potranno eliminarsi solo con il riconoscimento dei 12 punti da inserire con l'aggiornamento nel 2024 dei titoli delle graduatorie Gps anche per poter partire alla pari con gli altri docenti avvantaggiati da una nomina illegale che non spettava.** Quanto evidenziato non sono altro che fatti nuovi che non potevano dimostrarsi prima, importantissimi al fine di un pronunciamento favorevole di accoglimento dell'odierno cautelare presentato. Senza un provvedimento cautelare che consenta al ricorrente di vedersi riconoscere i 12 punti di servizio per l'a.s. 2022/2023 (considerato quanto lamentato) con l'aggiornamento della graduatorie (nella primavera del 2024 non oltre i primi di Maggio se non prima se si considera quanto anticipato su siti riguardanti la scuola – Si veda documentazione allegata come da indice) ci sarà al danno la beffa per il ricorrente il quale dovrà vedersi subire docenti di 2° fascia (in fascia inferiore al ricorrente chiamati nell'a.s. 2022/2023 e non chiamati giustamente, come corretto dal Mim e dall'Ust Fg, per l'anno scolastico 2023/2024) scavalcare il ricorrente. Basta vedere la documentazione in atti!!! Oggi il ricorrente potrà aggiungere solo i 12 punti dell'a.s. 2023/2024 senza un intervento del Giudice che gli riconosca anche quelli dell'a.s. 2022/2023 per le ingiustizie subite!!!. E' fuori discussione **che, l'anno scorso, sono stati alterati tutti i turni di chiamata e solo se l'Ust di Foggia avesse correttamente riprogrammato e rettificato il 1° turno di nomina del**



06/09/22 (riprogrammando subito correttamente l'algoritmo dando le giuste precedenze ai riservatari in base al titolo di specializzazione ed alle fasce di appartenenza ed escludendo, legittimamente, come doveva effettuarsi e non è stato fatto nell'a.s. 2022/2023, i docenti di 2° fascia sostegno riservatari non aventi diritto privi della specializzazione) **allora problemi non ci sarebbero stati.** Non essendo intervenuto, immediatamente, il Ministero dell'istruzione e neanche l'Ust di Foggia (nonostante le istanze di autotutela presentate dal ricorrente - Si Veda All. 10 indice doc. parte ricorr.) **è fuori discussione che il danno e l'irreparabile è stato messo in atto perché nessuno più, oggi per allora, può garantire la regolarità delle nomine tramite l'algoritmo e precisamente a che posizione si sarebbe arrivati** e chi, maggiormente, sarebbe stato destinatario di una nomina con certezza o in quale sede. Questo discorso non vale solo per chi è stato escluso come il ricorrente ma vale anche per tutti i docenti presenti nelle graduatorie Gps di 1° fascia chiamati e non. È evidente che il Ministero dell'istruzione (Ex Miur oggi Mim) e l'Ust Fg hanno messo in atto una **disparità di trattamento tra docenti di SERIE A** (quelli chiamati con turni di nomina falsati) **E DOCENTI DI SERIE B** (quelli non chiamati ma che avrebbero dovuto almeno vedere rispettata l'O.M. n. 112 del 2022) **nonostante la legge è uguale per tutti. Se fosse stata rispettata la regolare e legittima turnazione, il ricorrente, Dott. Matteo Squarcella, sarebbe stato chiamato con probabilità elevatissima come si è verificato guarda caso nell'anno scolastico 2023/2024.** Non è una semplice casualità. Non è il punteggio che stabilisce con certezza a che punto possono arrivare le chiamate se le turnazioni sono errate!!!. Vi è uno scorrimento di graduatoria che deve rispettare la legge e doveva rispettare quanto prevede l'O.M. n. 112 del 2022. **Per quale ragione logico /giuridica dovrebbe darsi per certo che chi è stato nominato** (il riferimento è a coloro che hanno ottenuto nell'anno scolastico 2022/2023 una supplenza) **sulla base di una programmazione errata dell'algoritmo, se si fosse riprogrammato a norma l'algoritmo** (come effettuato dall'Ust di Benevento e come ammesso l'errore l'anno scorso dal Mim senza però intervenire subito e come ammesso solo quest'anno dall'Ust di Foggia che guarda caso quest'anno non ha chiamato i docenti di 2° fascia Gps riservatari privi della specializzazione ma ha chiamato il ricorrente), **avrebbe ottenuto con certezza una chiamata di nomina e perché quanto rappresentato dal ricorrente deve essere considerato ipotetico?**

Di Salvia come il Ciuffreda hanno acquisito il Tfa sostegno dopo aver ricevuto la supplenza nell'a.s. 2022/2023 ed i 12 punti di servizio riguardano un servizio reso in cui erano in 2° Fascia Gps (sono stati chiamati da 2° fascia /incrociate sostegno Gps, da in una



*fascia inferiore a quella del ricorrente!!!) ed avranno un vantaggio che non avevano diritto ad avere e che ingiustamente si sono trovati ad avere. Questo già basta ad attribuire i 12 punti di servizio al ricorrente perché se i docenti avessero acquisito il Tfa senza poter aggiungere i 12 punti di servizio nessuna contestazione poteva e sarebbe stata mai sollevata. Caso contrario è evidente la disparità di trattamento a causa di quanto messo in atto illegittimamente dal Mim e dall'Ust Foggia. E' oggettiva la sussistenza di un pericolo grave ed irreparabile derivanti dall'illegittima condotta dell'Amministrazione e sussiste sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio che legittima l'emanazione di una ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. a favore del ricorrente svantaggiato e pregiudicato dalla situazione. Nel caso di specie il mancato inserimento del punteggio di servizio non sarebbe risarcibile in via equivalente come qualsiasi altra forma risarcitoria. Non è dubitabile che la condotta posta in essere dall'Amministrazione abbia creato grande nocimento al ricorrente e continuerà a crearlo senza interventi tempestivi dell'autorità giudiziaria. Un provvedimento che intervenisse in ritardo pregiudicherebbe quindi il diritto dell'istante nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione. **Accertato il fumus boni iuris per le motivazioni di cui all'odierno ricorso a causa del mal funzionamento dell'algoritmo e dei mancati interventi correttivi dell'Ust di Foggia ed accertato contestualmente anche il periculum in mora (per le motivazioni di cui ai punti A e B indicati ut supra a pag. 18 e 19!!!), necessita l'accoglimento dell'odierno ricorso cautelare ex 700 c.p.c. con il riconoscimento e l'attribuzione** (con extrema urgenza ed in via cautelare) **del punteggio massimo dei 12 punti di servizio**, previsto per la classe di concorso ADSS – Sostegno, Secondaria di 2° grado, **spettante ad un docente sul sostegno nell'anno 2022/2023, che è stato negato ed è importantissimo vedersi riconosciuti ed attribuiti i 12 punti nel più breve tempo possibile in vista del prossimo imminente aggiornamento/apertura delle graduatorie da G.p.s. 1° fascia sul sostegno nel 2024** poiché, a causa dei tempi lunghi del processo, il ricorrente certamente subirebbe il danno di vederseli privati e non inserendoli con le aperture / aggiornamento delle G.p.s. nel 2024, sarebbe ulteriore danno gravissimo ed irreparabile perché docenti di 1° fascia Gps con la specializzazione (riservatari e non) che hanno ottenuto una supplenza secondo turni di chiamata errati li inseriranno (oltre a vedersi aggiungere ulteriori 3 punti ex lege 112 del 2023 come evidenziato ut supra a pag. 15 e 16) così come anche i due Docenti di 2° fascia /Incrociate sostegno Gps Di Salvia e Ciuffreda, a danno del ricorrente che non potrà*



inserirli rimanendo indietro di punteggio, difficilmente poi da recuperare non partendo alla pari degli altri docenti come dovrebbe essere per meritocrazia (punteggi e titoli di servizio). Ma ciò non è il solo rischio in quanto anche gli altri docenti di 2° fascia sostegno riservatari che non avevano diritto proprio ad essere chiamati (i 30 docenti di 2° fascia riservatari senza specializzazione) e che si vedono, oggi, comunque riconosciuti 12 punti di servizio non dovuti, potrebbero acquisire il Tfa e ciò che ne consegue. L'ingiustizia è enorme, palese, evidente, manifesta ed agli occhi di tutti. **L'odierno ricorrente ricorre, con procedura di urgenza, al fine di ottenere, nel prossimo ed imminente futuro** (con l'aggiornamento delle graduatorie G.p.s. nel 2024) **il riconoscimento e l'attribuzione del punteggio massimo di 12 punti di servizio previsto sul sostegno** (*classe di concorso sul sostegno – secondaria di 2° grado, Gps di 1° fascia*) **al fine di partire alla pari con tutti i docenti ingiustamente ed illegittimamente avvantaggiati di punteggio** e non perdere così una chance ed opportunità di chiamata e di lavoro concreta ed attuale. Una cosa sarebbe stata non ricevere una supplenza nel pieno rispetto delle procedure e dei titoli necessari per accedere, una altra cosa è vedersi subire le ingiustizie commesse dal Mim per gli errori evidenti dell'algoritmo. Il pregiudizio lamentato dal ricorrente è grave e irreparabile poiché quanto subito è lesivo di diritti fondamentali di parità di trattamento (art. 3 Cost.) e del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) oltre agli altri diritti costituzionali ut supra riportati. Solo una tutela cautelare e così l'immediato riconoscimento dei 12 punti di servizio sul sostegno, previa annullamento /disapplicazione di tutti gli atti che si frappongono a tale reinserimento, può evitare il pregiudizio descritto. Consentire, quindi, al ricorrente l'inserimento immediato dei 12 punti di servizio previsti equivarrebbe a tutelarne la dignità umana e professionale, **evitando che possa essere pregiudicato in futuro dal non ricevere chiamate da G.p.s. 1° fascia sul sostegno, con palesi disparità di trattamento. Il Dott. Matteo Squarcella, con la propria istanza in autotutela** (*prima di dar corso all'autorità giudiziaria*) **ha già chiesto al Mim ed all'Ust di Foggia, Ust Puglia, di intervenire e revocare, annullare, disapplicare, rendere nulli i provvedimenti illegittimi emanati**, al fine di definire bonariamente la questione e nulla di ciò è stato effettuato. L'Ust Fg ha avuto tanto tempo a disposizione per intervenire come ben fatto dall'Ust di Benevento e niente di ciò ha messo in atto. E' evidente che per l'assistito di codesto studio legale, nel caso oggi posto all'attenzione dell'autorità giudiziaria, si ravvisa sia il *fumus boni iuris* e sia il *periculum in mora* contemporaneamente e la necessità di ottenere un provvedimento cautelare immediato ed urgente per eliminare ogni pregiudizio subito e non vedere la situazione complicarsi e divenire irrimediabile. Per il pericolo da tardività si intende



il pericolo che sia la mera durata del processo, col protrarre nel tempo lo stato di insoddisfazione del diritto, ad essere causa di pregiudizio. In questi casi il provvedimento cautelare mira ad accelerare la soddisfazione in via provvisoria del diritto. Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza nel caso di eventuale successivo giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto la conferma dei provvedimenti invocati, con le stesse conclusioni richieste con l'odierno ricorso d'urgenza, oltre la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi. Pertanto, per quanto sopra esposto, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, l'odierna parte ricorrente, sig. Dott. Matteo Squarcella, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti,

### **RICORRE**

**All'Ill.mo Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro,** ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e dell'art. 669 bis e ss del c.p.c. (*in via cautelare ed urgente stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora*) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, **affinché**, ricorrendone i presupposti, con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in contraddittorio e con ordinanza, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione, per le motivazioni di cui alle premesse dell'odierno ricorso, d'aversi per trascritte e riportate:

**a) accertato e dichiarato il mal funzionamento, erronea programmazione dell'algoritmo** (con ammissione / riconoscimento espresso da parte del Mim e dell'Ust di Foggia) **per violazione dell'O.M. 112 del 06/05/2022** ed accertati e dichiarati tutti i comportamenti illegittimi messi in atto dalle amministrazioni resistenti (ognuno per le proprie competenze e funzioni);

**b) accertato e dichiarata** l'illegittimità, l'inefficacia, l'annullabilità / nullità, la disapplicazione di tutte le operazioni di convocazione e conferimento degli incarichi di supplenza annuale e fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso ADSS – Sostegno, classe secondaria di 2 grado, nell'anno 2022/2023, poste in essere dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia in tutti i turni di nomina dal 06/09/2022 all'ultimo del 14/12/2022 (da G.p.s. 1° fascia sostegno), nella parte in cui il ricorrente è risultato pretermesso, in violazioni di legge e delle normative di riferimento, a causa dell'erronea programmazione dell'algoritmo e di tutti gli atti illegittimi messi in atto dalle amministrazioni resistenti;



**c) accertata e dichiarata l'evidente violazione di legge** (violazione dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022), **l'eccesso di potere, l'irragionevolezza, la disparità di trattamento e la violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 della Costituzione riguardo al riconoscimento del punteggio massimo di 12 punti di servizio ai docenti di 1° fascia Gps nominati secondo turni di chiamata falsati** (per accertato malfunzionamento / erronea programmazione dell'algoritmo) **ed ai 30 docenti di 2° fascia Gps riservatari** (indicate le fasce di appartenenza in epigrafe a pag. 2) **chiamati pur non avendone diritto** (non essendo stato rispettato l'ordine delle chiamate previsto ex O.M. n. 112 del 06/05/2022) **con l'ulteriore circostanza** (*inconfutabile, nuova ed emersa successivamente*) **che tra i predetti 30 docenti, due di 2° fascia / Incrociate Sostegno Gps** (*Di Salvia Nicandro e Ciuffeda Sergio*) **in fascia inferiore al ricorrente, avendo acquisito il Tfa sostegno dopo il ricevimento della supplenza nell'a.s. 2022/2023, potranno inserire**, con l'aggiornamento / apertura delle graduatorie nel 2024, **12 punti di servizio in più** (non dovuti!!!) **però questa volta in 1° fascia e non più in 2°** con evidente pregiudizio e disparità di trattamento per il ricorrente;

**d) accertato e dichiarato che, nell'a.s. 2023/2024, l'algoritmo è stato programmato dal Mim in base all'O.M. 112 del 2022 e l'Ust di Foggia** (*rivedendo la sua posizione pregressa*), **nell'a.s. 2023/2024, non ha chiamato nei turni di nomina i 30 docenti di 2° fascia sostegno riservatari senza specializzazione** (indicate le fasce di appartenenza in epigrafe a pag. 2) **chiamati nell'a.s. 2022/2023 illegittimamente ed accertato e dichiarato che, esclusi i predetti 30 docenti di 2° fascia sostegno riservatari senza specializzazione** (indicate le fasce di appartenenza in epigrafe a pag. 2), **il ricorrente, nell'a.s. 2023/2024, è stato destinatario di una nomina sino al 30/06/2024**, ben documentato in atti;

**e) accertato e dichiarato quanto ai punti a), b), c) e d) delle conclusioni in via cautelare** di cui sopra, **VOGLIA L'ON. GIUDICANTE del Tribunale di Foggia accogliere la domanda cautelare e condannare il Mim** (*ex Miur*), in persona del legale rappresentante p.t. **e tutte le amministrazioni destinatarie del'odierno ricorso**, indicate in epigrafe con tutti i dati (*ognuno per le proprie funzioni, competenze e responsabilità*), in persona dei legali rappresentanti p.t., **in solido tra di loro, al riconoscimento ed all'attribuzione, in vista della prossima apertura / aggiornamento delle graduatorie G.p.s. nel 2024** (*con urgenza ed in via cautelare, stante il gravissimo, attuale, concreto ed imminente pregiudizio per il ricorrente, accertato il fumus boni iuris ed il periculum in mora, nel caso di riconoscimento ed attribuzione dei 12 punti di servizio spettanti sul sostegno solamente dopo la chiusura dell'aggiornamento delle graduatorie G.p.s. di 1° fascia sul sostegno entro la primavera*



2024, non oltre i primi di Maggio se non prima e da qui l'estrema urgenza di un provvedimento cautelare anche inaudita altera parte qualora l'On. Giudicante dovesse ritenerlo opportuno in base alla documentazione in atti) **del punteggio di servizio di 12 punti** (previsto dalla tabella Ministeriale allegata all'O.M. 112.2022) **che i docenti di 1° fascia** (chiamati secondo turnazione errata come ben rappresentato) **potranno inserire così come anche i due docenti di 2° fascia/Incrociate Sostegno Gps** (Di Salvia Nicandro e Ciuffreda Sergio i quali hanno conseguito, nelle more, il Tfa Sostegno che gli permetterà di inserire i predetti 12 punti, con l'aggiornamento 2024 dei titoli e del punteggio, non più in 2° fascia Gps bensì 1° fascia), **pur essendo palese, accertata, conclamata la violazione degli ordini delle chiamate di cui all'O.M. n. 112 del 06/05/2022** (ordini di chiamate rispettati e corretti solo nell'a.s. 2023/2024) **con evidente pregiudizio e disparità di trattamento per il ricorrente**, non destinatario di un incarico di supplenza nell'a.s. 2022/2023 a causa delle ingiustizie, illegittimità perpetrate e subite. **Il tutto affinché il ricorrente possa inserirsi nelle prossime graduatorie (biennio 2024/2026) alla pari con altri docenti avvantaggiati e non subire pregiudizi di alcun genere** (ivi compreso quello di non potersi vedersi attribuire anche gli ulteriori 3 punti previsti in base alla nuova legge 112 di Agosto 2023 che gli spettano per l'a.s 2022/2023 alla pari degli altri docenti di 1° fascia chiamati su turni di nomina errati) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del ricorso;

**f)** qualora il giudizio dovesse proseguire nel merito avrà ad oggetto la conferma dei provvedimenti invocati, con le stesse conclusioni richieste con l'odierno ricorso d'urgenza, oltre la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi scaturenti dalla mancata attribuzione di tutti i diritti spettanti al ricorrente per non essere stato destinatario di una supplenza nell'anno scolastico 2022/2023;

**g)** **Condannare, in ogni caso, tutte le amministrazioni destinatarie dell'odierno ricorso** (indicate in epigrafe con tutti i dati) **in persona dei legali rappresentanti p.t.**, in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio oltre accessori come per legge e spese forfettarie al 15%.

#### **Istanza ex art. 151 c.p.c.**

**Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati, identificati in tutti quei soggetti chiamati e non chiamati dall'Ust di Foggia (Ufficio Scolastico Territoriale) nei vari**



turni di nomina assegnazioni sedi per la Provincia di Foggia (biennio 2022/2024) ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.05.2022 Miur (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito) ed appartenenti al personale docente inserito nelle G.p.s. (classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di 2 grado – 1° fascia) ed al personale docente inserito nelle G.p.s. riservatari chiamanti con il primo turno di nomina del 06/09/22 e successiva rettifica del 07/09/22 (indicate le fasce di appartenenza in epigrafe a pag. 2) e della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto di comparizione parti e discussione della causa, nei loro confronti, tramite pubblicazione sul sito internet del Mim (oggi Ministero dell'Istruzione e del Merito ex Miur), dell'Ust di Foggia e dell'Usr per la Puglia (o qualsiasi altro sito ritenuto dall'on. Giudicante Opportuno) o con le modalità che l'Ill.mo Giudicante riterrà più congrue (anche mediante notificazione tramite pubblici proclami telematici).

In via Istruttoria, si deposita documentazione come da indice dei documenti nel fascicolo telematico di parte ricorrente e si chiede di ordinare alle amministrazioni resistenti, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione, il deposito e l'accesso a qualsiasi documentazione (anche domande online) che possa essere ritenuta di giustizia al fine del corretto accertamento dei pregiudizi e danni lamentati dal ricorrente e di qualunque altro documento che la S.V. possa ritenere utile ai fini della decisione. Con ogni ulteriore consentita riserva di dedurre, produrre, depositare nuova documentazione e di articolare ulteriori mezzi istruttori a seguito del comportamento processuale che sarà tenuto dalle parti resistenti nel corso del giudizio, se reso necessario e nel caso di eventuale costituzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito dalla legge 15/07/2011 n. 111 e ss.mm.ii., si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e trattandosi di provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. riguardante controversie individuali di lavoro o concernenti rapporto di pubblico impiego, l'importo del C.U. dovuto è ridotto alla metà ed è pari ad € 259,00 (la metà di € 518,00).

Si deposita documentazione come da indice dei documenti nel fascicolo telematico di parte ricorrente.

*Salvis juribus*

*San Giovanni Rotondo (Fg), lì 26/03/2024*

*Avv. Giovanni Squarcella*

